



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 12/10/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2145

CANNOLE (LE) - LL.RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con nota prot.3341 del 01/09/10, il Sindaco del Comune di Cannole ha richiesto la nomina del commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale (art.11 della LR 27/07/2001, n.20).

Con la citata nota sono stati rimessi:

1. la delibera di Consiglio Comunale n.28 del 25/08/10, di presa d'atto delle dichiarazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, rese a verbale da n. 9 consiglieri - compreso il Sindaco - su 12 componenti il Consiglio, con allontanamento dalla seduta di n.7 dei medesimi; è stata inoltre constatata l'impossibilità del Consiglio di deliberare in merito, rinviandosi a seduta in seconda convocazione;
2. l'attestazione in data 27/08/10 del Segretario Comunale, di verbalizzazione che la seduta consigliere di seconda convocazione in pari data 27/08/10 è andata deserta;
3. la delibera di Giunta Comunale n.76 del 30/08/10, di richiesta, considerato quanto innanzi, della nomina del commissario ad acta alla Regione.

Peraltro, sulla scorta di accertamenti istruttori operati d'Ufficio, si è rilevato che l'art.24 del locale Statuto (approvato con DCC n.46/1999 ecc.) dispone quanto segue:

- il Consiglio Comunale non può deliberare, se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco o suo sostituto, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale;
- nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno quattro dei consiglieri.

Premesso quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Cannole di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della LR n.20/2001, e constatata l'impossibilità da parte del Consiglio Comunale in carica di procedere all'adozione degli atti di propria competenza a norma dell'art.11 della LR n.20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità reso da n.9 consiglieri -compreso il Sindaco-su 12 componenti il Consiglio, si propone alla Giunta di prendere atto della richiesta del Comune stesso, come innanzi avanzata, e conseguentemente di nominare il commissario ad acta per l'assunzione dei provvedimenti ex art.11 della LR n.20/2001 in ordine al suddetto PUG.

Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001. ""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

- DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di Cannole, giuste delibera di CC n.28 del 25/08/10 e delibera di GC n.76 del 30/08/10 e nota del Sindaco prot.3341 del 01/09/10, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità reso da n.9 consiglieri -compreso il Sindaco-su 12 componenti, per la nomina del commissario ad acta per l'adozione degli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/2001 n.20, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG del proprio territorio comunale;

- DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art.55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001, quale "Commissario ad acta" per i provvedimenti di cui innanzi, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dall'art.11 della L.r. n.20/2001:

Arch. Francesco G. Merafina

- il Comune di Cannole corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.6339 del 28/04/1994;

- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Cannole, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
